REGOLAMENTO (CEE) N. 499/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che fissa, per la campagna 1988/1989, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 [2], in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1596/88 [4], ha stabilito le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 85/89 della Commissione [5] prevede, per la campagna viticola 1988/1989, il ricorso alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e stabilisce il quantitativo totale da distillare nella Comunità nonché il quantitativo da distillare nelle varie regioni;

considerando che occorre ripartire fra le diverse categorie di resa la produzione delle varie regioni;

considerando che l'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che, per i produttori che hanno l'obbligo della distillazione, il quantitativo da distillare è pari a una percentuale, da stabilire, della loro produzione di vino da tavola, percentuale ottenuta applicando una tabella progressiva in funzione della resa per ettaro; che è quindi opportuno stabilire le percentuali della produzione che ogni produttore soggetto a tale obbligo deve consegnare alla distillazione; che, pur basandosi su criteri obiettivi, queste percentuali devono comunque essere adeguate per tener conto della situazione di ogni regione; che le tabelle devono permettere di dedurre da una determinata regione il quantitativo di vino da tavola corrispondente all'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 85/89; che tale obbligo si riferisce esclusivamente ai produttori tenuti a presentare una dichiarazione di produzione e dediti alla commercializzazione; che è pertanto d'uopo indicare nelle classi di resa esclusivamente i volumi corrispondenti a quelli riportati nelle dichiarazioni di produzione, sui quali si basa la tabella;

considerando che in base al disposto sulla fissazione del listono di cui all'articolo 39, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 822/87 applicabile a decorrere dalla campagna viticola 1988/1989, è necessario, per preparare i listini, far riferimento alla resa media di ciascuna delle regioni di produzione;

considerando che il volume del vino da tavola da distillare obbligatoriamente durante la campagna viticola 1988/1989 non deriva da un'eccedenza di produzione che è stata inferiore ai prevedibili impieghi normali bensì da un livello delle scorte all'inizio della campagna incompatibili con l'equilibio del mercato; che a queste condizioni l'applicazione dei criteri prevista per determinare l'obbligo per i produttori porterebbe ad adottare soprattutto per la regione 4 un listino privo delle necessarie caratteristiche di progressività; che è pertanto opportuno stabilire un listino che pur fissando una progressività che penalizza le rese più elevate non porti a superare i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 85/89;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, la produzione del raccolto 1988/1989 è ripartita fra le seguenti categorie di resa:

a) Regione 3

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro:

— inferiore a 90	20 147 671 hl,
— pari o superiore a 90 e non superiore a 110	3 930 676 hl,
— superiore a 110 e non superiore a 140	1 084 123 hl,
— superiore a 140 e non superiore a 200	444 466 hl,
— superiore a 200	1 078 408 hl.

b) Regione 4

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro:

— inferiore o pari a 60	9 572 020 hl,
— superiore a 60 e non superiore a 90	14 366 493 hl,
— superiore a 90 e non superiore a 110	8 218 866 hl,
— superiore a 110 e non superiore a 140	6 121 148 hl,
— superiore a 140 e non superiore a 200	3 487 735 hl,
— superiore a 200	146 230 hl.

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
[3] GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
[4] GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 17.
[5] GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 14.

2. La resa media della regione di produzione 3 è di 65 hl/ha; quella della regone 4 è di 77 hl/ha.

3. Per la determinazione del quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione:

a) nella regione 3,

— per le produzioni ottenute con una resa inferiore a 90 hl/ha, si applica il coefficiente 0,0;

— per le produzioni ottenute con una resa superiore o uguale a 90 hl/ha, alla quota della produzione che corrisponde alle seguenti fasce di resa, espresse in ettolitri per ettaro, si applicano i seguenti coefficienti:

— da 0 a 90	0,13,
— superiore a 90 e non superiore a 95	0,20,
— superiore a 95 e non superiore a 110	2,29,
— superiore a 110 e non superire a 140	2,52,
— superiore a 140	1,44;

b) nella regione 4:

— per le produzioni ottenute con una resa inferiore a 60 hl/ha, si applica il coefficiente 0,0;

— per le produzioni ottenute con una resa superiore o uguale a 60 hl/ha, alla quota della produzione che corrisponde alle seguenti fasce di resa, espresse in ettolitri per ettaro, si applicano i seguenti coefficienti:

— da 0 a 90	0,13,
— superiore a 90 e non superiore a 110	0,60,
— superiore a 110 e non superiore a 140	1,00,
— superiore a 140 e non superiore a 154	1,35,
— superiore a 154	1,00.

Articolo 2

Il quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione è stabilito applicando al volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 441/88 la percentuale indicata nella tabella che figura nell'allegato, che corrisponde alla resa determinata conformemente all'articolo 7 del precitato regolamento. Se del caso, questa resa è arrotondata all'unità inferiore (ettolitri per ettaro).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Percentuali di cui all'articolo 2

Resa (ettolitri per ettaro)	%	
	Regione 3	Regione 4
≤ 15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
32	0	0
33	0	0
34	0	0
35	0	0
36	0	0
37	0	0
38	0	0
39	0	0
40	0	0
41	0	0
42	0	0
43	0	0
44	0	0
45	0	0
46	0	0
47	0	0
48	0	0
49	0	0
50	0	0
51	0	0
52	0	0
53	0	0
54	0	0
55	0	0
56	0	0
57	0	0
58	0	0
59	0	0
60	0	0
61	0	13
62	0	13
63	0	13
64	0	13
65	0	13
66	0	13
67	0	13
68	0	13
69	0	13
70	0	13
71	0	13
72	0	13
73	0	13
74	0	13
75	0	13
76	0	13
77	0	13
78	0	13
79	0	13
80	0	13
81	0	13
82	0	13
83	0	13
84	0	13
85	0	13
86	0	13
87	0	13
88	0	13
89	0	13
90	13	13
91	13,1	13,5
92	13,2	14,0
93	13,2	14,5
94	13,3	15,0
95	13,4	15,5
96	15,6	15,9
97	17,8	16,4
98	20,0	16,8
99	22,1	17,3
100	24,2	17,7
101	26,2	18,1
102	28,2	18,5
103	30,1	18,9
104	32,0	19,3
105	33,9	19,7
106	35,7	20,1
107	37,6	20,5
108	39,3	20,8
109	41,1	21,2
110	42,8	21,5
111	44,7	22,3
112	46,5	22,9
113	48,3	23,6

Resa (ettolitri per ettaro)	%	
	Regione 3	Regione 4
114	50,1	24,3
115	51,9	25,0
116	53,6	25,6
117	55,3	26,2
118	57,0	26,9
119	58,6	27,5
120	60,2	28,1
121	61,8	28,7
122	63,4	29,3
123	64,9	29,8
124	66,4	30,4
125	67,9	31,0
126	69,3	31,5
127	70,8	32,0
128	72,2	32,6
129	73,6	33,1
130	75,0	33,6
131	76,3	34,1
132	77,6	34,6
133	79,0	35,1
134	80,2	35,6
135	81,5	36,1
136	82,8	36,5
137	84,0	37,0
138	85,2	37,5
139	86,4	37,9
140	87,6	38,4
141	88,0	39,0
142	88,4	39,7
143	88,8	40,4
144	89,2	41,0
145	89,6	41,7
146	89,9	42,3
147	90,3	43,0
148	90,7	43,6
149	91,0	44,2
150	91,4	44,8
151	91,7	45,4
152	92,1	46,0
153	92,4	46,6
154	92,7	47,1
155	93,1	47,5
156	93,4	47,8
157	93,7	48,2
158	94,0	48,5
159	94,3	48,8
160	94,7	49,1
161	95,0	49,4
162	95,3	49,8
163	95,6	50,1
164	95,9	50,4
165	96,2	50,7
166	96,4	51,0
167	96,7	51,3
168	97,0	51,5
169	97,3	51,8
170	97,6	52,1
171	97,8	52,4
172	98,1	52,7
173	98,4	52,9
174	98,6	53,2
175	98,9	53,5
176	99,1	53,8
177	99,4	54,0
178	99,6	54,3
179	99,9	54,5
180	100,0	54,8
181	100,0	55,0
182	100,0	55,3
183	100,0	55,5
184	100,0	55,8
185	100,0	56,0
186	100,0	56,2
187	100,0	56,5
188	100,0	56,7
189	100,0	56,9
190	100,0	57,2
191	100,0	57,4
192	100,0	57,6
193	100,0	57,8
194	100,0	58,0
195	100,0	58,3
196	100,0	58,5
197	100,0	58,7
198	100,0	58,9
199	100,0	59,1
200	100,0	59,3
201	100,0	59,5
202	100,0	59,7
203	100,0	59,9
204	100,0	60,1
205	100,0	60,3
206	100,0	60,5
207	100,0	60,7
208	100,0	60,9
209	100,0	61,1
210	100,0	61,2
211	100,0	61,4
212	100,0	61,6
213	100,0	61,8
214	100,0	62,0
215	100,0	62,1
216	100,0	62,3
217	100,0	62,5
218	100,0	62,7
219	100,0	62,8
220 (1)	100,0	63,0

(1) Per le rese superiori, le percentuali si ottengono applicando la regola di cui all'articolo 1, paragrafo 3.